

Statuti dell'Associazione Stagione Alpestre Vivente

Approvati dall'Assemblea costitutiva del XXXX

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome

¹ Con il nome «Lebendige Alpsaison» («Saison d'alpage vivante», «Stagione alpestre vivente», «Stagiun d'alp viva», di seguito Associazione) si definisce un'Associazione ai sensi dell'Articolo 60 e segg. del Codice civile (CC) svizzero. È politicamente indipendente e religiosamente neutrale.

Art. 2 Sede

¹ La sede e il foro competente dell'Associazione si trovano presso il domicilio del Segretariato.

Art. 3 Scopo

¹ Lo scopo dell'Associazione è conforme ai requisiti della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

² L'Associazione ha lo scopo di rafforzare la tradizione della stagione alpestre come patrimonio culturale vivente e di contribuire a plasmare il suo futuro;

³ Tramite il coinvolgimento dell'organo responsabile, in particolare di alpatrici e alpatori, contribuisce al mantenimento della diversità regionale della pratica alpestre e dell'habitat alpino;

⁴ Promuove il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro alpestre, dei prodotti alpini e delle prestazioni ecologiche, sociali, culturali ed economiche dell'economia alpestre;

⁵ Promuove la comprensione della vita e del lavoro all'alpe attraverso la comunicazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

⁶ Accompagna e sostiene l'adattamento dell'economia alpestre in un contesto di condizioni quadro socioeconomiche e ambientali in continua evoluzione.

Art. 4 Attività

¹ L'Associazione ottempera ai suoi scopi costitutivi tramite le seguenti attività:

- a. la messa in rete e la partecipazione di tutti gli attori interessati, gli organi responsabili e le organizzazioni che sono correlati alla stagione alpestre;
- b. il coordinamento trasparente delle misure di attuazione a livello nazionale;
- c. la comunicazione delle misure di attuazione verso l'esterno;
- d. l'organizzazione di eventi informativi e conferenze.

² L'Associazione si attiene, nello svolgimento delle sue attività, ai requisiti della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

II. Affiliazione

Art. 5 Affiliazione e categorie di soci

¹ Possono aderire all'Associazione le seguenti persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'Associazione:

- a. affiliazione collettiva: persone giuridiche, corporazioni di diritto pubblico e corporazioni di diritto privato;
- b. Cantoni;
- c. affiliazione individuale: persone fisiche.

² L'affiliazione all'Associazione può avvenire in qualsiasi momento. La decisione di ammissione spetta al Comitato direttivo.

- Art. 6 Sostenitori
¹ I sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'Associazione.
² I sostenitori vengono invitati all'Assemblea dei soci.
³ Non hanno diritto di voto.
- Art. 7 Dimissioni
¹ La dimissione dall'Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Segretariato entro la fine dell'anno civile.
² I soci che si dimettono non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Non è possibile ottenere un rimborso delle tasse annuali.
- Art. 8 Esclusione
¹ Se un socio agisce contro gli obiettivi dell'Associazione, svolge attività dannose per la reputazione dell'Associazione o non rispetta gli impegni finanziari, può essere escluso dall'Associazione da parte del Comitato direttivo.
² Contro la deliberazione del Comitato direttivo inerente l'esclusione dall'Associazione, il socio in questione può presentare ricorso per iscritto al Segretariato entro 30 giorni. L'Assemblea dei soci deciderà sull'esclusione.

III. Organizzazione

- Art. 9 Organi
¹ Gli organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Comitato direttivo;
c. il Gruppo operativo ristretto;
d. il Segretariato;
e. l'Ufficio di revisione interno.

L'Assemblea dei soci

- Art. 10 Assemblea dei soci
¹ L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione.
² Si riunisce di norma una volta all'anno.
³ Se un quinto dei soci lo richiede per iscritto, il Comitato direttivo è tenuto a convocare un'Assemblea dei soci entro due mesi.
- Art. 11 Modalità di convocazione
¹ La convocazione dell'Assemblea dei soci avviene tramite invito scritto con la comunicazione delle trattande, al più tardi 28 giorni prima dell'Assemblea.
² La comunicazione è spedita all'ultimo indirizzo conosciuto del socio.
³ Gli inviti possono essere spediti anche in formato elettronico.
- Art. 12 Richieste dei soci
¹ Le richieste dei soci che dovrebbero essere trattate durante l'Assemblea dei soci possono essere indirizzate al Comitato direttivo in qualsiasi momento, ma al più tardi 14 giorni prima dell'Assemblea.
- Art. 13 Raggiungimento del quorum
¹ Ogni Assemblea dei soci convocata rispettando gli statuti può deliberare.
- Art. 14 Composizione e diritti di voto
¹ L'Assemblea dei soci è composta da soci individuali e da soci collettivi. Le persone giuridiche devono designare una/un rappresentante.

² I soci hanno il seguente numero di voti:

- a. soci individuali: 1 voto;
- b. Cantoni, soci collettivi: 2 voti; il diritto di voto può essere ripartito tra una o due persone.

Art. 15 Votazioni ed elezioni

¹ L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi.

² Le modifiche degli statuti richiedono l'approvazione di una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti.

³ Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

⁴ Un terzo dei voti può richiedere un'elezione o un voto segreto.

⁵ In caso di parità di voti, le elezioni vengono decise per sorteggio, mentre per gli affari correnti si ricorre al voto decisivo della/del Presidente.

⁶ Un socio dell'Associazione può farsi rappresentare all'Assemblea dei soci tramite procura.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea dei soci

¹ All'Assemblea dei soci pertengono:

- a. la nomina del Comitato direttivo, della/del Presidente e dell'Ufficio di revisione;
- b. la nomina dei membri del Gruppo operativo ristretto su proposta del Comitato direttivo;
- c. l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci;
- d. l'approvazione del rapporto di attività;
- e. l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- f. lo scarico di responsabilità del Comitato direttivo, del Segretariato e del/della responsabile della contabilità;
- g. l'approvazione del programma di attività;
- h. la determinazione delle tasse di affiliazione;
- i. l'approvazione del budget;
- j. la deliberazione sulle proposte del Comitato direttivo e dei soci ai sensi dell'articolo 11;
- k. la decisione sui ricorsi contro l'esclusione di soci;
- l. la modifica degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione.

Il Comitato direttivo

Art. 17 Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci per un periodo di quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti.

² Sono candidabili le socie/i soci dell'Associazione, tuttavia i membri del Comitato direttivo che appartengono a un socio collettivo o a un Cantone possono farsi rappresentare da persone della stessa organizzazione durante le riunioni.

³ Il Comitato direttivo è composto dalla/dal Presidente e da un numero di membri aggiuntivi tra i 2 e i 6.

⁴ Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente e designa una/un Vicepresidente tra i suoi membri. La/il Vicepresidente rappresenta la/il Presidente in caso di assenza.

Art. 18 Compiti del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione verso l'esterno e gestisce tutte le attività correnti che non sono espressamente riservate agli altri organi.

² Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione nel Gruppo operativo ristretto.

³ Il Segretariato, che gestisce le attività quotidiane e svolge compiti specifici delegatigli, è subordinato al Comitato direttivo.

⁴ Il Comitato direttivo può istituire dei gruppi di lavoro. I membri di un gruppo di lavoro possono essere persone che non fanno parte dell'Associazione.

Art. 19 Convocazione/Deliberazioni

¹ Il Comitato direttivo si riunisce su invito della/del Presidente ogni volta che è necessario.

² Il Comitato direttivo raggiunge il quorum e può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri.

³ L'adozione delle deliberazioni avviene a maggioranza semplice.

⁴ In caso di parità di voti, il voto della/del Presidente è decisivo.

⁵ Durante le sedute viene redatto un verbale scritto delle deliberazioni.

Il Segretariato

Art. 20 Segretariato

¹ Il Segretariato è gestito dalla Società Svizzera di Economia Alpestre (SAV).

² Il Segretariato si occupa delle mansioni che gli sono affidate dal Comitato direttivo. In particolare, è responsabile:

- a. della gestione degli affari dell'Associazione;
- b. dei lavori preparatori e successivi alle riunioni dell'Associazione;
- c. della partecipazione alle riunioni dell'Associazione e dei suoi organi con voto consultivo e il compito di redigere il verbale;
- d. dell'esecuzione delle decisioni del Comitato direttivo;
- e. della comunicazione con i soci e verso il pubblico.

³ Il Comitato direttivo può delegare a terzi l'esecuzione di attività operative.

Art. 21 Diritto di firma

¹ Il diritto di firma è regolato dal Comitato direttivo.

Il Gruppo operativo ristretto

Art. 22 Gruppo operativo ristretto

¹ Il Gruppo operativo ristretto viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo per quattro anni. I membri possono essere rieletti.

² Sono eleggibili le socie/i soci dell'Associazione.

³ Il Gruppo operativo ristretto è composto da almeno 9 membri. Nella sua composizione è necessario perseguire una rappresentanza adeguata di tutti i gruppi di attori interessati e delle regioni linguistiche. SAV e AGRIDEA hanno diritto a una rappresentanza ciascuno nel Gruppo operativo ristretto.

Art. 23 Compiti del Gruppo operativo ristretto

¹ Il Gruppo operativo ristretto ha i seguenti compiti:

- a. supporto alla comunicazione esterna dell'Associazione;
- b. consulenza e prese di posizione sui progetti di attuazione per i quali viene presentata una domanda di sostegno presso l'Ufficio Federale della Cultura (UFC) e, se necessario, definizione di priorità tematiche per i progetti di attuazione;
- c. accompagnamento ai progetti accettati dall'UFC;
- d. messa in rete dei diversi gruppi di attori coinvolti.

L'Ufficio di revisione interno

Art. 24 Ufficio di revisione

¹ L'Ufficio di revisione interno è composto da due revisori/revisore. La durata del mandato è di quattro anni.

² Le revisore/i revisori sono rieleggibili.

³ L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea dei soci un rapporto scritto con una proposta di decisione.

IV. Aspetti finanziari

- Art. 25 Finanziamento
- ¹ L'Associazione si finanzia tramite:
- a. tasse di affiliazione;
 - b. sovvenzioni;
 - c. donazioni e altri contributi;
 - d. prestazioni proprie.

V. Disposizioni finali

- Art. 26 Responsabilità
- ¹ L'Associazione fa fronte ai propri obblighi esclusivamente tramite il suo patrimonio. Ogni responsabilità personale o obbligo di versamento supplementare dei soci è esclusa.
- Art. 27 Scioglimento
- ¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo tramite un'Assemblea dei soci convocata a tale scopo.
- ² La deliberazione di scioglimento deve essere ratificata da due terzi dei voti validi ricevuti.
- ³ In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà trasferito a un'organizzazione con sede in Svizzera che persegue lo stesso o un simile scopo. La distribuzione del patrimonio dell'Associazione tra i soci è esclusa.
- Art. 28 Entrata in vigore
- Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea costitutiva del **XXX**. Entreranno in vigore il **XXX**.

Luogo, XXX
Associazione Stagione Alpestre Vivente

XXXX
La/il Presidente

XXXX
La/il Verbalista